

## Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale è stato concordato di erogare ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo un **importo a titolo di 'una tantum' pari ad Euro 150** così suddivise:

- € 75 con la retribuzione di luglio 2022;
- € 75 con la retribuzione di ottobre 2022.

Agli **apprendisti** in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo l'una tantum viene corrisposta nella misura del **70%** con le stesse decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i **riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali**, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi sono **ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare**, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

Gli **importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali** vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la **retribuzione di maggio 2022**.

## Bilateralità

Dal **1° maggio 2022** viene recepito l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, che **incrementa la contribuzione alla bilateralità di 4 euro**.

Dal punto di vista normativo queste le principali novità:

- è stata definita una specifica disciplina del **contratto a termine stagionale**;
- è stata **migliorata la normativa per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche o che si sottopongono a terapie salvavita**;
- è stata introdotto il **congedo per le donne lavoratrici vittime di violenza**.

## Contratto a termine

### **Stagionalità**

In relazione alla particolarità dei settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL le Parti concordano che, ad ogni effetto di legge, oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni, **sono attività stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad un'intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche**, all'approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le **tradizionali e consolidate ricorrenze o festività**.

A riguardo le Parti indicano, di seguito, le causali rispondenti ai criteri sopra concordati:

- fabbricazione e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermata solare;
- lavorazione ed estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
- fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
- fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.

Le Parti stabiliscono che **nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima dei contratti sarà di 5 mesi**, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi.

### **Ipotesi ammesse**

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, **fino al 30 settembre 2022** è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti **ulteriori ipotesi** (alternative tra loro):

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

### **Decorrenza**

L'accordo decorre dal **1° gennaio 2019** e scadrà il **31 dicembre 2022**.